

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MARINARI	Presidente
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RISPOLI FARINA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARENGHI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore RISPOLI FARINA MARILENA

Nella seduta del 24/02/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente, nell'ottobre 2008, stipulava con l'intermediario resistente, un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio per un capitale lordo di € 36.360,00 ed un netto erogato di €22.641,01 rimborsabile in n. 120 rate.

La CQS veniva estinta anticipatamente nel febbraio 2013, in corrispondenza della 51^a rata di rimborso. La resistente abbuonava in conteggio estintivo un importo considerato dal ricorrente "*irrisorio*". Con missiva datata 30/5/2014 il ricorrente richiedeva la restituzione della somma di € **1.133,42** a titolo di rimborso delle commissioni finanziarie non maturate ed € **1.045,35** a titolo di rimborso delle commissioni accessorie non maturate.

Nel ricorso, sono reiterate le domande di rimborso di quota parte delle commissioni.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario ribadisce che la "grave morosità" del ricorrente in relazione ad altri due rapporti in essere, rendeva irricevibile la richiesta restitutiva e legittimava il diniego al rimborso. Infatti, il ricorrente avrebbe sottoscritto, in qualità di co-obbligato, anche altri due contratti di finanziamento (il n. 2383969 ed il n.1762241) che risultavano a debito per "*gravi insolvenze*".

Afferma che, in relazione al contratto n. 2383969, era stato emesso un decreto ingiuntivo in data 5.2.2013 per un'esposizione di € 25.199,52, non opposto e oggetto di esecuzione mobiliare presso terzi, definito con assegnazione delle somme in data 15.10.2013.

In relazione al contratto n.1762241, sarebbe stato accettato un piano di rientro in data 3.12.2013. Ad agosto 2014 le esposizioni debitorie ammontavano ancora, per il contratto n. 2383969, ad € 28.647,16 e per il contratto n. 1762241, ad € 8.789,50.

La resistente, quindi, ritiene che sussistano le condizioni per una "compensazione delle poste di dare (per rimborso oneri) e avere (per pagamento esposizioni debitorie), essendo entrambi i crediti certi, liquidi ed esigibili ex art. 1243 c.c."

Ciò posto, fa presente che l'importo rimborsabile della commissione finanziaria (€ 1.088,86, al lordo dello storno di € 638,65 già operato in sede di estinzione anticipata) e della commissione accessoria (€ 642,20), sarebbe stato calcolato **in base al medesimo criterio utilizzato per gli interessi corrispettivi**:

Commissioni finanziarie € 3.081,87 * 0,35324, rimborso € 1.088,86 (al lordo dello storno di € 638,65 già operato in sede di estinzione anticipata).

Commissioni accessorie € 1.818,00 * 0,35324, rimborso € 642,20, oltre € 28,65 per interessi.

Inoltre, la società assicurativa avrebbe rimborsato, dopo il reclamo, al ricorrente la somma di € 628,27 per la quota parte dei premi assicurativi.

Il ricorrente si oppone alla compensazione eseguita dalla resistente, affermando che solo il contratto n. 2383969 era intestato a suo nome.

Il **ricorrente** ha chiesto all' Arbitro: "il rimborso ancora dovuto di euro 1.133,42 come commissioni finanziarie non maturate e di € 1.045,35 come commissioni accessorie non maturate".

La **resistente** ha chiesto: "previe le più opportune declaratorie del caso e di legge, per i motivi di cui in narrativa, accertata e dichiarata l'infondatezza della domanda avanzata dalla parte ricorrente per eccepita compensazione sino a concorrenza, rigettate integralmente la stessa".

DIRITTO

La questione sottoposta all'attenzione del collegio concerne la richiesta di restituzione delle quote delle commissioni di intermediazione finanziaria a seguito dell'estinzione anticipata di un finanziamento mediante cessione del quinto.

La resistente oppone una **compensazione** del debito per il rimborso degli oneri della CQS (contratto n. 7002298) con il credito per il pagamento delle esposizioni debitorie relative ad altri due rapporti in essere con la resistente (contratti di finanziamento n. 2383969, oggetto di procedimento ingiuntivo ora chiuso, e n. 1762241, oggetto di piano di rientro). Il ricorrente, infatti, sarebbe gravemente inadempiente nell'ambito di tali contratti; in particolare, la resistente riferisce che, ad agosto 2014, le esposizioni debitorie ammontavano, per il contratto n. 2383969 ad € 28.647,16 e per il contratto n. 1762241 ad € 8.789,50, a fronte di un debito per rimborso oneri della CQS che la resistente ritiene pari a € 1.731,06.

Al riguardo, si osserva, come è noto, che le norme di riferimento in materia di compensazione tra i saldi di più rapporti sono gli artt. 1243 c.c. (compensazione legale e giudiziale), 1853 c.c. (compensazione tra i saldi di più rapporti o più conti), 1856 c.c. (esecuzione d'incarichi). Rilevante è anche quanto previsto dalla Circolare ABI LG/000906 Roma del 25 febbraio 2005, con riferimento alla compensazione tra più rapporti di conto corrente. In particolare, in base all'art. 1853 c.c. "i saldi attivi e passivi di più rapporti o

conti si compensano reciprocamente”.

Va pure ricordato che per l'operatività del meccanismo della compensazione legale come fattispecie dalla quale deriva l'effetto estintivo dell'obbligazione, il Collegio di Milano ha sottolineato che l' *“unica prova richiesta è quella della contemporanea esistenza dei crediti contrapposti”* (cfr decisione n. 399/10). Nel caso di specie, l'intermediario si limita ad affermare che esiste un proprio controcredito per un ammontare superiore a quello compensato, allegando copia della lista dei movimenti relativi ai due contratti di finanziamento; il riepilogo effettuato dalla resistente in calce alla lista dei movimenti dei relativi contratti per il contratto n. 1762241 mostra che il saldo totale ammonta ad euro 8.789,50; per il contratto n. 2383969 ammonta ad euro 28.647,16.

Dal canto suo, il ricorrente, in sede di replica, si limita a contestare la titolarità di uno dei contratti di finanziamento (il n. 1762241), nel quale peraltro dagli atti risulta essere “coobbligato” come d'altra parte anche nel caso del contratto n. 2383969,.

Il collegio rileva che non è possibile considerare realizzata la suddetta compensazione, in primo luogo perchè il decreto ingiuntivo, emesso in data 5.2.2013, non è passato in giudicato, e quindi non è provato l'effettivo ammontare del credito dell'intermediario relativo al primo contratto, che la banca vorrebbe ritenere compensato.

Inoltre, deve considerarsi che, in base alla citata Circolare ABI (art. 11, comma 4), “La facoltà di compensazione prevista nel comma 2 è esclusa nei rapporti in cui il cliente riveste **la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 1469-bis**, comma 2, cod. civ., salvo diverso specifico accordo con il cliente stesso”. Nel caso di specie, nei contratti disponibili agli atti, non risulta che la compensazione sia stata espressamente prevista dall'accordo tra le parti, ancorché consti il rinvio alle clausole del contratto di conto corrente (non disponibili agli atti).

Venendo al calcolo operato dalla resistente per il rimborso delle commissioni finanziarie e accessorie della CQS, si fa presente che è stato effettuato sulla base del medesimo criterio utilizzato per lo storno degli interessi corrispettivi. In proposito si richiama quanto affermato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 6167/2014) in merito a criteri diversi da quello *pro rata temporis*, più volte richiamato in analoghe controversie da questo Collegio.

Pertanto, il Collegio rileva che il ricalcolo delle commissioni rimborsabili, effettuato in base al criterio *pro rata temporis* (effettuato, in mancanza di copia del contratto, sulla base del prospetto presente nel piano di ammortamento allegato dalla resistente, eseguito sul presupposto che l'estinzione decorra a partire dalla 51^a rata, con n. 69 rate residue,) coincide con quanto richiesto dal ricorrente. Nei dettagli infatti, il rimborso per la Commissione finanziaria è così individuato: $\text{€ } 3.081,87 : 120 * 69 = \text{€ } 1.772,07 - \text{€ } 638,65$ (rimborso in conteggio estintivo) = $\text{€ } 1.133,42$; per la Commissione accessoria: $\text{€ } 1.818,00 : 120 * 69 = \text{€ } 1.045,35$.

Per un Totale di euro 2.178,77 che la resistente deve restituire al cliente.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.178,77.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 4345 del 27 maggio 2015

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI